



COMUNE DI PORTO TOLLE

PROVINCIA DI ROVIGO

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI STRALCIO: NUCLEO DI VALUTAZIONE

(Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 27/03/2019)

Art. 1 – Istituzione

1. In virtù di quanto disposto dagli articolo 147 e seguenti del d.lgs. 267/2000 e della non diretta applicabilità agli enti locali dell'art. 14 del d.lgs. 150/2009, è istituito il Nucleo di Valutazione.
2. Il nucleo di valutazione svolge le proprie attribuzioni in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di direzione politica dell'ente.

Art. 2 – Composizione

1. Il nucleo di valutazione è composto da un soggetto esterno coadiuvato nelle sue funzioni dal Segretario del Comune e dal servizio Personale - Risorse Umane.

Art. 3 – Nomina

1. La nomina del componente esterno del nucleo di valutazione è effettuata dal Sindaco. Non si applica l'art. 7 comma 6 del d.lgs. 165/2001 in materia di incarichi esterni così come espressamente previsto dal comma 6-*quater* del medesimo articolo.
2. Non possono essere nominati componenti del nucleo di valutazione coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile ed i revisori dei conti del Comune. Non possono altresì essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Art. 4 – Durata in carica

1. Il componente del nucleo di valutazione dura in carica 3 (tre) anni ed è rinnovabile con espresso provvedimento del Sindaco per una sola volta.

Art. 5 – Decadenza e revoca

1. Il componente del nucleo di valutazione decade per cause naturali e per il verificarsi di una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 3, comma 2, del presente regolamento.
2. Il medesimo componente è revocabile per gravi inadempienze o per accertata inerzia.

Art. 6 – Compiti

1. Il nucleo di valutazione svolge i seguenti compiti:
 - a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
 - b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;
 - c) valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
 - d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell'utilizzo dei premi come previsto dalla vigente normativa, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - e) propone, sulla base del sistema di valutazione e misurazione della performance, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi;

- f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica;
 - g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
 - h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
2. Il nucleo di valutazione, nell'esercizio e per le finalità del controllo, ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere, oralmente e per iscritto, informazioni alle strutture dell'ente.
 3. Il nucleo di valutazione può operare anche in collaborazione con l'ufficio che cura il controllo di gestione.

Art. 7 – Valutazione dei risultati

1. La valutazione avviene con le modalità, i tempi e le procedure individuate nel Sistema di misurazione e valutazione della *performance* adottato dall'ente.

Art. 8 – Modelli e Verbali

1. Il Nucleo di valutazione, con il supporto degli uffici comunali, redige verbali per gli incontri che vengono effettuati. Gli incontri potranno essere svolti anche a distanza, con strumenti quali mail, videochiamate, o altre modalità interattive.

Art. 9 – Indennità

1. Al nucleo di valutazione compete una indennità annua determinata con apposito atto del Sindaco.

Art. 10 - Entrata in vigore e abrogazione disposizioni precedenti

1. Il presente estratto di regolamento entra in vigore alla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
2. Dalla medesima data sono e restano abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia di Nucleo di valutazione o struttura analoga, presente in ogni documento o deliberazione o regolamento di questo ente.